

PRETURA MONZA

1° AGOSTO 1992

ESTENSORE:

D'AIETTI

PARTI:

FUNARI

*(Avv. Bernardini De Pace,**Rossi, Merati)*

RTI

(Avv. Dotti, Bonomo, Cirillo)

**Provvedimenti d'urgenza •
 Risoluzione di contratto artistico
 • Lesione dell'immagine
 pubblica del ricorrente •
 Richiesta di adempimento •
 Ammissibilità.**

È ammissibile — e quindi, vanno disposti i conseguenziali provvedimenti d'urgenza — il ricorso di un noto presentatore televisivo contro l'anticipata risoluzione da parte di una emittente televisiva di un contratto artistico a tempo determinato in quanto lesiva dell'immagine pubblica del ricorrente con ordine alla emittente di adempiere a tutte le sue obbligazioni contrattuali.

Il Pretore di Monza a scioglimento della riserva dell'udienza del 30 luglio 1992 e letto il ricorso presentato il giorno 25 luglio 1992 da Gianfranco Funari contro la RTI (Reti Televisive Italiane) S.p.A. nonché la memoria della RTI rileva che:

con tre distinti contratti, tutti datati 15 maggio 1991, la RTI ed il Funari avevano concordato che costui avrebbe prestato la propria attività a favore della RTI nelle vesti, rispettivamente di « autore », « conduttore-artista » e « ideatore » di un programma televisivo c.d. « contenitore » per 230 puntate della durata di due ore ciascuna e frequenza giornaliera. Tale impegno di articolata collaborazione, secondo gli accordi, sarebbe durato dal 15 maggio 1991 al 30 giugno 1992 (documenti 1-2 e 3).

Il programma televisivo, che ha avuto il titolo di « Mezzogiorno Italiano », è

andato in onda quotidianamente sulla rete « Italia 1 » ed ha avuto un particolare successo, con riferimento alla fascia oraria di trasmissione (vedi documentazione giornalistica allegata).

Nel frattempo erano state intraprese trattative per una ulteriore collaborazione relativa alla stagione televisiva 1992-93. La RTI con due successive lettere-proposta rispettivamente del 4 giugno e del 19 giugno 1992, formulava le proposte economiche ed il programma di massima delle nuove trasmissioni in cui sarebbe stato impiegato il Funari.

Tali trattative prevedevano, secondo le indicazioni fornite dalla RTI una « mutata quantità e qualità delle prestazioni previste per il prossimo anno » e le nuove condizioni economiche. Con la lettera-proposta del 19 giugno 1992 la RTI ribadiva le proposte che riguardavano un programma giornaliero di tre ore e mezzo (dalle 10,30 alle 14.00) ed un programma di « prima serata » da realizzarsi in « diretta » il sabato dalle ore 20,30 alle 22,30.

Malgrado la ripetuta richiesta della RTI di « restituirci copia della presente controfirmata per accettazione » il Funari non aveva ritenuto di sottoscrivere le relative proposte.

Con ulteriore contratto del 1° luglio 1992 (doc. 5) le parti avevano concordato la prosecuzione della trasmissione, prorogando i tre contratti dal 1° luglio al 26 settembre 1992 con la previsione di ulteriori 78 puntate del programma giornaliero « Mezzogiorno Italiano » alle medesime condizioni previste dai tre precedenti contratti.

Questa illustrata è la situazione « contrattuale » in vigore tra le parti.

In questo ambito di rapporti, in parte contrattualmente definiti ed in parte da definire, si sono intrecciate una serie di polemiche che hanno portato alla presente controversia.

Con lettera-fax del 16 luglio 1992 il Funari si è rivolto direttamente al « dr. Berlusconi » (che detiene il controllo sull'intero gruppo Fininvest) premettendo « il rispetto che ho verso la Sua persona » ed illustrandogli il suo punto di vista in una serie di polemiche relative ad affermazioni negative svolte nei confronti del Funari da diversi importanti personaggi del gruppo Fininvest (il direttore di Sorrisi e Canzoni, Maurizio

Costanzo e del direttore della rete Italia 1).

Con successiva lettera-fax del 19 luglio 1992 il Funari, sempre rivolgendosi direttamente al « Caro dott. Berlusconi », ha scritto le seguenti frasi che appare opportuno riportare interamente, essendo la soluzione del conflitto ricollegabile alla loro interpretazione.

« Caro dott. Berlusconi, recenti fatti, come certe esternazioni televisive di personaggi affermati del Suo gruppo e come anche certi atteggiamenti dirigenziali (mancanza di contatti e mancanza di spiegazioni) che avrebbero dovuto rispettare la più elementare delle etiche professionali, mi costringono ad una riflessione sui modi e sui tempi della nostra collaborazione.

Comprendo peraltro quanto rischioso sia, da un punto di vista imprenditoriale, investire denaro per ristrutturazioni tecniche e nuove tecnologie senza una contrattualità definita.

Mi sento, quindi, costretto a sollevarla da ogni impegno nei miei confronti in attesa di una eventuale ridefinizione, e questo per la correttezza e la deontologia professionale che sempre mi hanno caratterizzato.

Cari saluti - Gianfranco Funari
Boissano 17 luglio 1992 ».

Di fronte a questa lettera, inviata a Silvio Berlusconi, la RTI ha consegnato a Gianfranco Funari, nel tardo pomeriggio del 21 luglio 1992 una « raccomandata a mano » del seguente tenore:

« Milano 21 luglio 1992

Riscontriamo la Sua del 19 c.m. con la quale, strumentalizzando fatti che non hanno avuto nella realtà né lo svolgimento né il significato che Lei vorrebbe loro attribuire, libera il dott. Berlusconi e con lui la nostra società, da qualsiasi impegno nei Suoi confronti, ritenendosi così, automaticamente, libero Lei stesso dagli impegni già assunti nei nostri confronti.

Rilevando in questo Suo atteggiamento la determinazione di porre fine al rapporto in corso, non possiamo che prenderne atto considerandolo cessato con effetto immediato.

Le esprimiamo altresì ogni più ampia riserva circa il Suo comportamento anche al fine dei danni causatici.

Ricordiamo a tale proposito, tra l'altro, che, avendo Lei reiteratamente ma-

nifestato un atteggiamento assolutamente concludente rispetto alla conclusione del contratto, la nostra consociata Publitalia ha ritenuto... di poter assumere impegni in tal senso.

Inoltre anche l'altra consociata Videotime ha già dato seguito a parte degli interventi con Lei concordati per la realizzazione dei Suoi programmi.

Distinti saluti.

RTI-Reti televisive italiane ».

In seguito a tale lettera, recapitata al Funari nel pomeriggio del 21 luglio, la RTI, quindi, ha ritenuto cessato ogni impegno di programmazione della trasmissione « Mezzogiorno Italiano ».

In un comunicato stampa di « Italia 1 » (riportato anche sul « Corriere della Sera » del 24 luglio 1992) si afferma: « Funari ha deciso di interrompere il suo rapporto con la Fininvest. Con la puntata andata in onda oggi è cessato "Mezzogiorno italiano" (sarà sostituito da film). L'interruzione è dovuta alla improvvisa decisione di Funari di risolvere unilateralmente i rapporti contrattuali che prevedevano la sua collaborazione anche in nuove trasmissioni, per le quali l'azienda ha già dato corso ad investimenti e raccolta pubblicitaria ».

Questi i fatti.

Con il ricorso di urgenza il Funari ha richiesto che il Pretore di Monza, preso atto dell'inadempimento contrattuale della RTI, con riferimento al contratto in corso (pienamente operante fino al 29 settembre 1992), e tenuto conto del grave danno all'immagine che deriva al Funari da tale interruzione della trasmissione televisiva, ordinasse alla RTI di eseguire il contratto in atti, consentendo al ricorrente di effettuare le prestazioni convenute e di « rimettere in ripristino » immediatamente la trasmissione televisiva « Mezzogiorno Italiano » secondo le modalità e i termini contrattuali.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Questo Pretore è stato, quindi, investito della controversia in via di urgenza in considerazione del grave danno all'immagine che deriva al Funari dal comunicato che è stato fatto ai « mass media » circa il suo asserito inadempimento e per la sua mancata prestazione artistica che lo esclude dal rapporto con il pubblico, provocandogli un danno all'« immagine » particolarissimo, irrisarcibile per la

stessa struttura del bene messo in giuoco.

Competenza territoriale.

Sussiste la competenza territoriale del Pretore di Monza in considerazione della circostanza, che pur essendo il foro contrattuale stabilito in Roma, la competenza dei provvedimenti di urgenza va stabilita, inderogabilmente, con riferimento ai criteri di cui all'art. 701 cod. proc. civ. Tale competenza territoriale va individuata con riferimento al luogo ove la condotta pregiudizievole si manifesta ed entra in contatto con la sfera giuridica del ricorrente; tale condotta si è realizzata con la lettera a firma « Vittorio Giovanelli » consegnata a mani del Funari nel tardo pomeriggio del giorno 21 luglio 1992 proprio nella sede di Cologno Monzese. Secondo Cass. 10 settembre 1991 n. 9493 la competenza per i provvedimenti cautelari di urgenza va ricollegata appunto al luogo ove è posto in essere l'atto obiettivamente idoneo a determinare il danno.

Va aggiunto che nella carta intestata su cui è scritta tale lettera (che è la espressione della volontà idonea a provocare il danno lamentato dal Funari) è indicato chiaramente che gli « uffici amministrativi » sono in Cologno Monzese al viale Europa 48 e che da tali uffici si è manifestata la volontà della RTI di considerare chiuso il rapporto contrattuale (imputandone il recesso al Funari).

Va aggiunto ancora che gli uffici di Cologno Monzese sono stati indicati nei contratti esplicitamente come il « domicilio contrattuale », rappresentano l'unico luogo ove sono sempre state svolte tutte le prestazioni del Funari ed, infine, costituisce il luogo ove viene richiesto (*petitum* immediato) che venga attuato l'adempimento del contratto.

Si aggiunga che anche uno specifico precedente giurisprudenziale (Pretore Verona, 24 maggio 1989 in *Giur. merito*, 1990, 520) ha stabilito che nell'ipotesi di richiesta di adempimento degli obblighi contrattuali nei confronti della controparte che abbia risolto unilateralmente il contratto, il Pretore competente è quello del luogo ove viene espressa la manifestazione di volontà di risolvere il contratto stesso; tale luogo va, quindi, identificato con la sede operativa della

RTI posta in Cologno Monzese al viale Europa 48.

Diritto vantato dal ricorrente.

Questo Pretore deve valutare, alla luce della documentazione prodotta se si possa configurare, ad una sommaria cognizione ed in via di urgenza, un diritto del ricorrente Funari di chiedere l'adempimento del contratto e, quindi, di proseguire nell'esecuzione delle sue prestazioni contrattuali.

Questo Pretore deve, infatti, valutare la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda.

Vanno esaminati i rapporti contrattuali (e precontrattuali) esistenti tra le parti, la interpretazione che, secondo il principio di buona fede deve attribuirsi alle dichiarazioni delle parti, la sussistenza di un pericolo di un danno non riparabile ed i limiti di eseguibilità di un provvedimento giudiziario in assenza di una cooperazione attiva del debitore.

Il diritto del ricorrente a chiedere l'adempimento del contratto appare sussistente alla luce dello svolgimento delle vicende sopra illustrate e delle considerazioni che seguono.

I rapporti esistenti tra le parti.

I rapporti esistenti tra le parti vanno ricondotti a tre distinti profili:

1) un contratto (formalmente triplice, ma sostanzialmente unitario) di collaborazione del Funari quale ideatore, autore e conduttore avente durata dal 15 maggio 1991 al 30 giugno 1992;

2) un contratto (definito « preliminare ») in cui, in realtà, di preliminare non vi è alcun profilo, dal momento che si limita a prorogare il rapporto precedente dal 1° luglio 1992 al 26 settembre 1992, con una continuazione del programma per ulteriori 78 puntate;

3) una serie di trattative « precontrattuali » (iniziate prima della stipula del contratto di cui al punto 2) volte ad una utilizzazione delle prestazioni del Funari per la stagione 1992-93, con contenuti ulteriori, aumentati in « quantità e qualità ».

Tali profili e la loro distinzione giuridica appare essenziale per la individuazione del diritto fatto valere dal ricorrente. Infatti il nucleo fondamentale

della controversia (sotto il profilo giuridico) è riconducibile al significato che la lettera inviata da Funari a Silvio Berlusconi e del successivo comportamento della RTI che con tale lettera ha ritenuto sciolto ogni rapporto ed obbligo reciproco.

Interpretazione della lettera di Funari.

La lettera di Funari del 19 luglio 1992 (inviata a Silvio Berlusconi a mezzo fax e non sottoscritta ma non disconosciuta dal Funari stesso) esprime, direttamente al capo del gruppo Fininvest, la intenzione di « sollevarla da ogni impegno nei miei confronti ».

La lettera appare caratterizzata da uno sfogo iniziale, da una considerazione intermedia e da una affermazione finale.

L'affermazione finale (« mi sento costretto a sollevarla da ogni impegno nei miei confronti ») è stata interpretata dalla RTI e dalla Fininvest (vedi comunicato stampa) come una volontà unilaterale del Funari di risolvere (improvvisamente) il contratto.

La interpretazione della lettera fatta dalla RTI appare del tutto inidonea alla luce delle regole che presidono alla interpretazione dei contratti e delle volontà unilaterali (art. 1362 e segg. cod. civ.).

Infatti da numerosi elementi appare chiaro (nella indagine urgente affidata a questo Pretore), che le espressioni finali della lettera vanno riferite agli « impegni » futuri, relativi alle trattative in corso (di cui alle proposte scritte della RTI del 4 giugno e 19 giugno) e non certamente al rapporto contrattuale in atto (relativo alla trasmissione « Mezzogiorno Italiano ») che era stata, invece, prorogata contrattualmente sino al 26 settembre 1992.

Gli elementi da cui appare evidente una tale interpretazione derivano da:

1) il riferimento che il Funari fa (lettera 19 luglio 1992) al fatto che egli ben comprende il rischio di investimenti (futuri) « senza una contrattualità definita ». Tali impegni erano, con tutta evidenza, quelli relativi alla trasmissione in diretta del sabato sera. Una conferma indiretta a tale riferimento del Funari la si ritrova nella lettera della RTI del 21 luglio 1992 in cui si fa riferimento alla

programmazione di speciali interventi di allestimento degli studi di posa per la realizzazione dei (futuri) programmi del Funari;

2) la circostanza che la lettera fosse diretta formalmente a Silvio Berlusconi e nelle prospettive del Funari, anche per il tono discorsivo, una missiva di tal genere potesse avere esclusivamente una funzione di comunicazione informale;

3) una risoluzione del contratto, per avere efficacia nei confronti della parte contraente, infatti, doveva essere inviata, per espressa e inderogabile previsione contrattuale al domicilio contrattuale (vedi clausola n. 17 del contratto del 15 maggio 1991: « ogni comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere inviata presso il domicilio contrattuale indicato »);

4) dopo la comunicazione del Funari di domenica 19 luglio 1992 (inviata alle 15,36) lo stesso ha, poi, regolarmente tenuto la trasmissione di martedì 21 luglio (il lunedì la trasmissione non andava in onda). Di conseguenza appare evidente che nessun comportamento del Funari possa essere considerato come « concludente » nel « risolvere » il contratto.

Va, quindi, riconosciuto che la interpretazione della lettera del Funari fatta dalle RTI appare erronea (quantomeno colposamente) e finalizzata ad addossare al Funari la risoluzione unilaterale del contratto « in corso ».

La difesa della RTI.

Va assolutamente escluso (come ha tentato di affermare la difesa della RTI) che da un punto di vista contrattuale si potesse ritenere che la proroga della trasmissione « Mezzogiorno Italiano » (fino al 26 settembre 1992) fosse intimamente ed inescindibilmente collegata al nuovo accordo relativo alla nuova stagione 1992-93 (che, secondo la RTI sarebbe « già » stato definito per « fatti concludenti » del Funari, anche senza una formale pattuizione scritta) così da costituire un tutt'uno inescindibile.

Sta di fatto che mentre un accordo parziale e limitato alla proroga della trasmissione era stato firmato dalle parti, invece l'accordo più vasto, relativo alle trasmissioni da settembre 1992 in poi, non era stato ancora firmato e le parti si

trovavano nella fase delle trattative c.d. « precontrattuali ».

La RTI pretende di ritenere che la espressa volontà del Funari di cessare dalle trattative per la stipula del « nuovo » contratto si ripercuotesse anche sul contratto di proroga di Mezzogiorno Italiano (già firmato), con conseguente « venir meno degli obblighi reciproci » in ordine a qualsiasi rapporto.

La prospettazione non può essere condivisa. La RTI ha affermato che la proroga, durante il periodo estivo, di una trasmissione di fascia oraria meridiana era stata una pretesa del Funari (non remunerativa per la società in considerazione del basso livello dell'« audience » estiva) ed aveva avuto un significato solo in quanto « collegato » con gli impegni relativi alla stagione successiva (una sorta di condizione inespressa: una « presupposizione »).

Tale affermazione è, però, priva di ogni riscontro e contrasta con le evidenti autonomia strutturale del rapporto di proroga del 1° luglio 1992.

I « motivi » che possono aver portato alla stipula di tale contratto non sono e non possono essere identificate con la « causa » del contratto di « proroga della trasmissione » che esiste, è valida e non può essere assorbita da considerazioni su intenzioni non formalizzate in atti scritti. Infatti, secondo le previsioni dei contratti c.d. « base » era assolutamente esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo ed era considerato « nullo ogni patto aggiunto... se non risulterà stipulato con atto scritto firmato dalle parti ».

Con un tale concordato rigore delle forme contrattuali future è, quindi, da escludere che la RTI potesse fondatamente ritenere che il Funari fosse già vincolato al contratto (ancora non firmato) in base ad un suo comportamento « concludente ».

Ne consegue che il contratto di proroga della trasmissione « Mezzogiorno Italiano », mancando una volontà di risoluzione anticipata da parte del Funari (alla quale la RTI ha « aderito » con errore non scusabile) deve considerarsi tuttora in corso con la persistenza delle reciproche obbligazioni.

Appare, quindi, sussistente il diritto vantato dal ricorrente a chiedere l'adempimento del contratto in corso.

Urgenza e pericolo imminente.

La prospettazione del pericolo del danno imminente ed irreparabile viene svolta dal ricorrente sotto tre aspetti:

1) la natura a termine del contratto la cui esecuzione sarebbe irrimediabilmente pregiudicata in considerazione dei tempi del giudizio ordinario;

2) il pericolo che deriva alla « personalità artistica » del ricorrente, pregiudicata dal fatto che egli è stato accusato dal comunicato della Fininvest di aver rotto il contratto mentre egli è pronto ad adempierlo;

3) il diritto dell'artista a svolgere le sue prestazioni secondo gli accordi contrattuali, al fine di soddisfare il suo « bene » (avente pure carattere « patrimoniale ») di « mantenere il contatto con il pubblico ».

Il pericolo di un danno irreparabile va ritenuto sussistente sotto i primi due dei tre profili, mentre va escluso con riferimento al terzo profilo.

Per i contratti in cui la parte ha il diritto di chiedere l'adempimento, il decorso del tempo relativo al periodo di vigenza del contratto, genera la irreparabilità del « bene giuridico » adempimento. L'adempimento (in ipotesi possibile se la società resistente, in seguito all'ordine del giudice, adempierà integralmente la propria obbligazione nei confronti del Funari) è di per sé un « bene » che il ricorrente, in considerazione degli importanti risvolti economici e « di immagine » di cui ai punti 2) e 3) ha il diritto di perseguire nei tempi in cui l'ordine cautelare del giudice possa ancora efficacemente intervenire.

Per il secondo profilo va evidenziato che l'interesse del Funari a veder affermato in via di urgenza il proprio diritto è ricollegato al comunicato stampa della rete Italia 1 (già citato sopra) dal quale risulta che « l'interruzione del programma è dovuta alla improvvisa decisione del Funari di risolvere unilateralmente i rapporti contrattuali ». Da tale comunicato il Funari (che è un presentatore caratterizzato da una « notorietà » di ampia risonanza nazionale) appare come il responsabile di una « risoluzione unilaterale improvvisa » e, quindi, ingiustificata. Tale posizione della rete Italia 1 (a cui la stampa ha dato ampio risalto) crea un pregiudizio al Funari per l'« im-

immagine negativa » che gliene deriva. Infatti, secondo una valutazione dell'uomo medio, il rompere un contratto con una repentinità tale da costringere la controparte ad una inaspettata cessazione delle trasmissioni, costituisce comportamento non commendevole, tale da incidere sulla « immagine » di serietà professionale del presentatore.

I titoli sulla stampa riecheggiano, con altisonanza, la posizione esposta dalla rete Italia 1, alla quale è addebitabile (quantomeno) la colpa di aver travisato la dichiarazione del Funari:

Corriere della Sera 22 luglio 1992: « Funari manda un fax: divorzio da Berlusconi » e « Funari-Berlusconi, divorzio immediato ».

Il Giornale del 22 luglio 1992: « Funari a sorpresa sbatte la porta a Mezzogiorno ».

Il Tempo 22 luglio 1992: « Stop a Mezzogiorno Italiano - Funari abbandona Fininvest ».

Il Giorno 22 luglio 1992: « Funari ha chiuso bottega - Il popolare Gianfranco saluta Italia 1 senza preavviso ».

La ricostruzione dei fatti fatta nel presente procedimento esclude, invece, che sia stato il Funari a « risolvere » il contratto « in corso » e sussiste il pericolo che il mancato adempimento della prestazione da parte di RTI (che non consente a Funari di adempiere alla propria) possa provocare un pregiudizio (difficilmente riparabile) alla « immagine » del Funari.

Il terzo profilo è più labile, in quanto non si configura normativamente un vero e proprio « diritto a mantenere il contatto con il pubblico ». La legge 22 aprile 1941, n. 633, nell'ambito della più ampia tutela del diritto d'autore, riconosce espressamente, come degni di particolare tutela, alcuni interessi dell'artista interprete che, sotto un aspetto di carattere generale, presentano un'importanza come quelli specificati negli artt. 80 e 83 della legge. La Suprema Corte ha riconosciuto che l'interesse dell'artista possa estrinsecarsi sotto altri profili che possono apparire meritevoli di soddisfacimento (Cass. 28 ottobre 1979, n. 5537 in *Dir. autore* 1980, 158) ma ha limitato tali ulteriori estrinsecazioni ad una esplicita previsione contrattuale. Va ritenuto insussistente questo terzo profilo in mancanza di un obbligo contrattuale espressamente previsto.

Il contenuto del provvedimento di urgenza.

La parte resistente ha affermato che il ricorso è inammissibile, infatti, in base al « *petitum* » del Funari, la obbligazione della RTI, di cui si chiedeva l'adempimento (reintegrare il Funari negli studi di ripresa e mandare in onda la trasmissione), riguarda ad un « fare infungibile » e, quindi, non idonea a potersi trasfondere in un provvedimento di urgenza, il cui contenuto non può essere certo più ampio della sentenza definitiva che potrà essere emesso nel giudizio di merito.

La RTI sostiene che la pretesa del Funari di imporre alla controparte la esecuzione del contratto di prestazione artistica, accettando le sue prestazioni e mandando in onda le trasmissioni da lui realizzate, sia assolutamente insuscettibile di esecuzione in forma specifica e, come tale, inammissibile come domanda giudiziaria, anche se proposta in sede di provvedimento di urgenza.

La RTI ha ulteriormente precisato che nel contratto è previsto il diritto della RTI di utilizzare le prestazioni artistiche del Funari, escluso però un « obbligo » di utilizzarle.

Questo Pretore, invece, ritiene che debbano essere tenute nettamente distinte due fasi processuali: la emissione di un comando dell'autorità giudiziaria (sia in sede di provvedimento cautelare che in sede di cognizione piena) e la sua eseguibilità coattiva in concreto (contro la volontà dell'obbligato).

La giurisprudenza del lavoro ormai ha raggiunto affidabili certezze circa la distinzione tra l'« ordine » di reintegrazione del lavoratore licenziato (o anche la reintegrazione in mansioni specifiche) che è sempre ammissibile in presenza delle condizioni che lo legittimano e la eventuale limitata possibilità di esecuzione coattiva specifica; una parte del generico ordine di reintegra è suscettibile di esecuzione specifica (la parte relativa all'inserimento del lavoratore nel libro paga ai fini retributivi e previdenziali) ma per altro verso la riammissione del lavoratore nell'azienda e nel ciclo produttivo, cioè un comportamento non riconducibile ad un semplice « sopportare », comporta un indispensabile ed insostituibile comportamento attivo del

datore di lavoro di carattere organizzativo-funzionale. Tale seconda parte, in assenza di una cooperazione del debitore è « ineseguibile »; ma ciò non toglie che il lavoratore abbia, comunque, diritto ad una pronunzia che accerti il suo diritto e ne ordini la reintegrazione (anche se ben si sa che essa non sarà completamente eseguibile in forma specifica).

Il ragionamento ben può essere applicato al caso oggetto del presente giudizio.

Nei provvedimenti di urgenza, inoltre, vi è un'altra considerazione da fare.

La obbligazione oggetto di riconoscimento in sede cautelare gode di una condizione peculiare. Essa è dotata di una certa dose di « certezza » (derivante dall'esame giudiziario, svolto in via sommaria ma pregnante) e di un riconoscimento di « urgenza ». Tali due caratteri (« certezza » ed « urgenza ») e soprattutto il secondo, mutano la intrinseca qualità della obbligazione che diventa tutelata attraverso sia la esecuzione diretta (la c.d. attuazione dei provvedimenti cautelari) ma anche e soprattutto attraverso la esecuzione « indiretta » che l'ordinamento nazionale assegna attraverso la previsione di una norma penale (art. 388 cod. pen.: reclusione da sei mesi a tre anni) per il caso di « elusione » che è destinata ad assicurare una tutela ulteriore ai provvedimenti cautelari del giudice civile.

Negli ordinamenti di alcuni Stati esteri (soprattutto quelli di « *Common law* ») l'ordine del giudice, quando anche non eseguibile, è dotato di una autorevolezza sanzionatoria molto più « pesante » (il c.d. « disprezzo della Corte »).

Allo stesso modo, nel presente caso si è in presenza di una richiesta di una parte all'adempimento della controparte, dichiarandosi pronto ad adempiere alle proprie obbligazioni.

Questo Pretore, avendo accertato la sussistenza di tutti i presupposti, può, quindi, emettere un provvedimento di urgenza, ordinando alla S.p.A. RTI di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali nei confronti del Funari (di messa a disposizione delle strutture per la realizzazione del programma e del pagamento dei corrispettivi previsti nel contratto alle scadenze ivi indicate).

Interesse ad una pronunzia dichiarativa.

Il presente ordine, per la massima parte non potrà essere eseguito coattivamente in forma specifica in quanto abbisognavole di una cooperazione delle strutture aziendali della RTI (non meramente strumentali, ma anche decisionale), così da rendere assolutamente inimmaginabile una esecuzione coattiva con l'ufficiale giudiziario.

Ciò non toglie che l'ordine possa, comunque, essere emesso sulla base delle considerazioni che precedono. Esso sarà comunque eseguibile nella parte economica relativa al pagamento degli emolumenti pattuiti (L. 8.750.000 per ognuna delle puntate previste con termine di pagamento a 60 giorni dalla data delle trasmissioni, tenute o non tenute).

L'interesse del ricorrente ad una pronunzia giudiziaria, anche se eseguibile solo in parte, è comunque correlata alla tutela di un « bene » rappresentato da un accertamento (sia pur in via cautelare e provvisoria) della propria posizione nel rapporto contrattuale, e ciò ai fini della tutela della propria « immagine » pubblica di artista e conduttore.

P.T.M. — Il Pretore di Monza pronunziando nel procedimento di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. n. 4801/92 Reg. Gen. Civ. così provvede:

a) in accoglimento del ricorso promosso da Gianfranco Funari, previa valutazione della perdurante esistenza del rapporto contrattuale di cui alla scrittura privata del 1° luglio 1992, ordina alla RTI (Reti Televisive Italiane) S.p.A. in persona del suo legale rappresentante di adempiere a tutte le obbligazioni (nessuna esclusa) relative ai rapporti contrattuali in corso (fino al 26 settembre 1992) di cui al citato contratto;

b) fissa per l'inizio del giudizio di merito innanzi al giudice competente il termine del 30 settembre 1992.

RICHIAMI DI GIURISPRUDENZA

I fatti di causa hanno avuto ampia risonanza giornalistica. In punto di diritto l'ordinanza si segnala per due punti:

la tutela cautelare dell'« immagine pubblica » di un soggetto che teme essere leso da un comportamento illecito altrui (sembra di poter dire che il termine « immagine pubblica » sia uno dei tanti traslati per indicare un aspetto della reputazione del soggetto), e l'ammissibilità di provvedimenti di urgenza per ottenere la esecuzione di un obbligo contrattuale da parte di un soggetto inadempiente.

Sul primo punto i precedenti giurisprudenziali hanno di solito come ricorrenti soggetti imprenditoriali: v. Pret. Milano 21 aprile 1988 (in *Foro pad.* 1990, I, 108) in tema di « danni all'immagine commerciale » associati a sviamento di clientela e perdita di avviamento; Pret. Roma 17 marzo 1989 (in *Temi rom.* 1989, 405) in tema di chiusura di un locale con detrimento all'immagine e sviamento di clientela; Pret. Anagni 24 marzo 1988 (in *Giur. it.* 1989, I, 2, 402, con nota di LIVI) in tema di pregiudizio irreparabile all'immagine di un'impresa dalla risoluzione di un contratto di commercializzazione di bevande gassose; Pret. Roma 29 giugno 1985 (in *Temi rom.* 1985, 999, con nota di LAX) dove si ammette in astratto la tutela della « immagine commerciale » e del « buon nome commerciale », ma in concreto si rigetta il ricorso; Pret. Milano 30 marzo 1983 (in *Riv. dir. ind.* 1983, II, 58) ove l'irreparabilità del danno dalla cessazione di forniture viene individuata anche nella lesione dell'« immagine di mercato » del ricorrente; Pret. Desio 27 settembre 1980 (in *Or. giur. lav.* 1980, 705) in tema di inibitoria della prosecuzione di un picchettaggio con blocco totale dell'uscita delle merci, in quanto produttivo di « discredito commerciale » dipendente dalla morosità nelle consegne e della « conseguente perdita di credibilità e offuscamento d'immagine ».

Per quanto riguarda ricorsi di persone fisiche si segnala il precedente lavoristico Pret. Milano 19 aprile 1988 (in *Lavoro* 80, 1988, 664) dove si sanziona la forzata inattività del lavoratore « sia per la lesione della professionalità, sia per la proiezione di tale situazione sullo specifico mercato del lavoro in termini di immagine professionale ».

Sull'ormai diffuso ricorso alle procedure cautelari per assicurare, provvisoriamente, l'esecuzione di un contratto v.

fra le tante Pret. Verona 24 maggio 1989 (in *Giur. merito* 1990, 520) citata dall'ordinanza in epigrafe ai fini della individuazione del giudice competente; Pret. Roma 16 febbraio 1989 (in *Temi rom.* 1989, 413) in tema di consegna di documenti di circolazione di un'autovettura; Pret. Atessa 7 giugno 1988 (in *Foro it.* 1988, I, 3631) in tema di consegna di materie prime.

Non mancano tuttavia decisioni contrarie: Pret. Roma 15 dicembre 1988 (in *Temi rom.* 1980, 416) ove si dichiara inammissibile la procedura d'urgenza volta ad ottenere la riconsegna di un'azienda; Pret. Lucca 10 luglio 1989 (in *Arch. loc.* 1989, 760) ove si nega la possibilità di anticipare d'urgenza gli effetti di una sentenza *ex art.* 2932 cod. civ.; Trib. Roma 3 novembre 1987 (in *Dir. aut.* 1988, 53 con nota di LAX) ove non si riscontra il *periculum in mora* nell'inadempimento di un artista per le prestazioni rese ad un concorrente (è il caso del comico Boldi passato dalla Fininvest alla Rai) ma perché il contratto prevedeva una clausola penale.

V.Z.Z.